

Regolamento interno del Consiglio dei politecnici federali (Regolamento interno del Consiglio dei PF)

del 17 dicembre 2003

Il Consiglio dei PF,

visto l'articolo 25 capoverso 1 lettera h della legge del 4 ottobre 1991¹ sui PF,
ordina:

Sezione 1: Sedute del Consiglio dei PF

Art. 1 Pianificazione delle sedute

¹ Il Consiglio dei PF si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario annuale prestabilito.

² Se affari urgenti lo richiedono, il presidente può indire una seduta straordinaria di sua iniziativa oppure su proposta di un membro.

Art. 2 Preparazione delle sedute

¹ I partecipanti ricevono di norma quattordici giorni prima della seduta:

- a. la convocazione indicante l'ora e il luogo della seduta;
- b. l'ordine del giorno;
- c. i documenti necessari per la seduta.

² Su incarico del presidente, il segretario generale prepara l'ordine del giorno. Nell'ordine del giorno sono indicati gli affari pronti per essere sottoposti a discussione e delibera al momento della seduta e le proposte presentate precedentemente.

³ Oltre ai membri del Consiglio dei PF, ricevono l'ordine del giorno:

- a. i direttori degli istituti di ricerca;
- b. i presidenti delle assemblee universitarie.

RS 414.110.2

¹ RS 414.110

Art. 3 Partecipanti alle sedute

¹ Oltre ai membri del Consiglio dei PF, prendono parte alle sedute:

- a. il segretario generale;
- b. il supplente del segretario generale;
- c. il responsabile della comunicazione;
- d. il verbalista.

² Quando sono trattati determinati affari possono essere convocati collaboratori della segreteria generale del Consiglio dei PF come pure esperti esterni.

Art. 4 Diritto di proposta e di voto

¹ I membri del Consiglio dei PF hanno diritto di proposta e di voto. Il diritto di voto è personale e non delegabile.

² Gli altri partecipanti alle sedute hanno voto consultivo.

³ I direttori degli istituti di ricerca non rappresentati in seno al Consiglio del PF e i presidenti delle assemblee universitarie hanno il diritto di presentare proposte per affari riguardanti il loro settore.

Art. 5 Quorum

Il Consiglio dei PF può deliberare se è presente alla seduta almeno la metà dei membri aventi diritto di voto.

Art. 6 Approvazione e modifica dell'ordine del giorno

¹ L'ordine del giorno è approvato all'inizio della seduta a maggioranza semplice dei votanti.

² Le modifiche dell'ordine del giorno oppure lo stralcio di punti da trattare sono possibili in ogni momento se approvati dalla maggioranza semplice dei votanti.

³ L'inserimento di un nuovo punto nell'ordine del giorno è possibile in ogni momento se approvato da due terzi dei membri presenti alla seduta.

Art. 7 Delibera

¹ Gli affari di carattere strategico sono di norma inseriti una prima volta nell'ordine del giorno per essere discussi. La decisione è presa in una seduta successiva.

² Le decisioni in merito a tutti gli affari pronti per essere sottoposti a delibera sono prese in base a una proposta motivata per scritto e a un progetto scritto di dispositivo di decisione. Nel dispositivo di decisione sono anche fornite indicazioni sull'esecuzione.

³ Il Consiglio dei PF decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

Art. 8 Ricusazione

¹ Il membro che potrebbe essere prevenuto in un affare si ricusa, segnatamente quando sussiste un rapporto di lavoro, una subordinazione diretta oppure una procedura di vigilanza.

² Il Consiglio dei PF decide in merito alla ricusazione in assenza della persona in questione.

Art. 9 Verbale

¹ Di ogni seduta è tenuto un verbale. In esso è riassunto l'esito delle votazioni e sono riportate testualmente le proposte e le decisioni.

² Ricevono il verbale:

- a. i membri del Consiglio dei PF;
- b. i direttori degli istituti di ricerca;
- c. i presidenti delle assemblee universitarie.

³ Il verbale è confidenziale.

⁴ Per motivi di protezione della personalità e dei dati può essere eccezionalmente redatto un verbale separato per i membri del Consiglio dei PF.

Sezione 2: Decisione per circolazione degli atti**Art. 10**

¹ In casi urgenti il presidente può eccezionalmente ordinare che una decisione sia presa mediante circolazione degli atti. Da tale procedura sono esclusi gli affari inerenti alla legislazione, alla giurisdizione e alla pianificazione.

² Per essere valide, le decisioni mediante circolazione degli atti devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio dei PF. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

³ Le decisioni prese per circolazione degli atti sono formalizzate nella successiva seduta del Consiglio dei PF.

Sezione 3: Decisioni presidenziali**Art. 11**

¹ Sono emesse sotto forma di decisioni presidenziali le decisioni prese dal presidente:

- a. in base a una competenza conferitagli espressamente dal diritto vigente;
- b. in assenza di una norma che deleghi la competenza a un altro organo.

² Il presidente informa immediatamente per scritto il Consiglio dei PF sulle decisioni presidenziali importanti o vi provvede nella seduta successiva.

Sezione 4: Informazione e comunicazione del Consiglio dei PF

Art. 12

¹ Sono parte integrante di ogni decisione del Consiglio dei PF:

- a. l'informazione ai media;
- b. la comunicazione interna e esterna.

² Tutte le misure di informazione e di comunicazione devono avvenire nel rispetto della protezione della personalità e dei dati.

Sezione 5: Interfacce con le istituzioni

Art. 13 Riunioni settoriali

¹ Il presidente del Consiglio dei PF indice di norma trimestralmente una riunione settoriale con:

- a. i presidenti dei PF;
- b. i direttori degli istituti di ricerca;
- c. il segretario generale del Consiglio dei PF.

² Le riunioni settoriali servono allo scambio di informazioni e al coordinamento.

³ Esse sono dirette dal presidente del Consiglio dei PF.

⁴ I partecipanti alle riunioni possono farsi accompagnare.

⁵ È tenuto un verbale sintetico delle riunioni.

⁶ Le date delle riunioni settoriali sono fissate unitamente al piano delle sedute del Consiglio dei PF.

Art. 14 Preparazione e attuazione delle decisioni

¹ Gli istituti e il segretario generale nominano dei delegati incaricati di coordinare, nel quadro di un gruppo di lavoro, la preparazione e l'attuazione delle decisioni del Consiglio dei PF.

² Il segretario generale disciplina le modalità di lavoro del gruppo di lavoro e ne sorveglia l'operato.

³ I membri del gruppo di lavoro sono responsabili in seno ai rispettivi istituti e alla segreteria generale della fornitura tempestiva di informazioni corrette sul piano materiale e formale e dello scambio d'informazioni.

Sezione 6: Compiti e competenze

Art. 15 Presidente

¹ Il presidente assicura che il Consiglio dei PF possa esercitare la sua funzione strategica. Egli:

- a. è responsabile dell'attuazione della politica e delle decisioni del Consiglio dei PF, sempre che tale compito non sia conferito direttamente alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca;
- b. invita periodicamente i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca a colloqui personali per discutere dello sviluppo strategico dei rispettivi istituti;
- c. rappresenta il settore dei PF e il Consiglio dei PF nei confronti di terzi;
- d. esercita la vigilanza finanziaria sul settore dei PF;
- e. è responsabile dell'assegnazione dei fondi agli istituti del settore dei PF;
- f. è responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza del 15 marzo 2001² sul personale del settore dei PF nei confronti dei collaboratori del Consiglio dei PF, conformemente all'articolo 2 della medesima;
- g. decide in merito a tutti gli affari del Consiglio dei PF che in base alla legge e alle ordinanze non sono di competenza di un altro organo.

² Il presidente informa il Consiglio dei PF sulle decisioni importanti al più tardi nella seduta successiva.

Art. 16 Vicepresidente

Il vicepresidente:

- a. rappresenta il presidente del Consiglio dei PF;
- b. assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti;
- c. sbriga gli affari che gli sono assegnati.

Art. 17 Segretario generale

Il segretario generale:

- a. dirige la segreteria generale quale stato maggiore del Consiglio dei PF;
- b. assiste il presidente e gli altri membri del Consiglio dei PF;
- c. adempie i compiti che gli sono stati assegnati nei contatti con il Parlamento e l'Amministrazione federale come pure con gli istituti del settore dei PF.

² RS 172.220.113

Sezione 7: Comitati del Consiglio dei PF

Art. 18

Per compiti specifici il Consiglio dei PF istituisce comitati.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento interno del Consiglio dei PF del 25 gennaio 2001³ è abrogato.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore il 1° febbraio 2004.

17 dicembre 2003

In nome del Consiglio dei PF:

Il presidente, Francis Waldvogel

Il segretario generale, Sebastian Brändli

³ RU **2001** 1073, **2002** 205 4000